REGOLAMENTO (CEE) N. 344/79 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1979

relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 viene fissato annualmente un prezzo di riferimento per i vini rossi e un prezzo di riferimento per i vini bianchi, nonché per alcuni succhi e mosti d'uva e per certi vini alcolizzati; che per taluni prodotti sono inoltre fissati prezzi di riferimento in funzione delle loro caratteristiche o utilizzazioni particolari; che è necessario stabilire le norme generali per la fissazione di tali prezzi;

considerando gli accordi internazionali esistenti nel settore del vino ;

considerando che i prezzi di riferimento devono contribuire ad assicurare una protezione efficace dei corsi dei prodotti della Comunità e la precedenza nello smercio della produzione comunitaria sul mercato interno ; che è pertanto necessario che tali prezzi siano fissati ad un livello che permetta il conseguimento di questi obiettivi, condizione indispensabile per assicurare un equo reddito ai produttori della Comunità ;

considerando che il prezzo di riferimento per i vini rossi e il prezzo di riferimento per i vini bianchi devono essere fissati a partire dai prezzi di orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati; che è inoltre opportuno fissare il prezzo di riferimento per alcuni succhi e mosti, nonché per certi vini alcolizzati sulla base dei prezzi di orientamento dei vini da tavola rossi o dei vini da tavola bianchi, previa applicazione di un coefficiente che tenga conto del rapporto esistente sul mercato comunitario tra i prezzi dei vini da tavola rossi o bianchi e i prezzi dei prodotti in questione, maggiorati delle spese risultanti dall'immissione di prodotti comunitari analoghi nella stessa fase di commercializzazione in cui vengono immessi i corrispondenti prodotti importati ;

considerando che è necessario definire gli elementi di calcolo delle predette spese ;

considerando che occorre fissare il prezzo di riferimento per il vino liquoroso partendo dal livello dei prezzi praticati all'interno della Comunità per il prodotto in questione ;

considerando che bisogna stabilire i criteri per la fissazione di prezzi di riferimento specifici di taluni prodotti in funzione delle loro caratteristiche o utilizzazioni particolari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di riferimento per il vino rosso ed il prezzo di riferimento per il vino bianco sono fissati a partire, rispettivamente, dai prezzi di orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e di quelli di vino da tavola bianco, tipi considerati come elementi determinanti per la formazione del reddito del viticoltore della Comunità.

I prezzi di riferimento dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono fissati in base ai prezzi d'orientamento dei vini rossi o dei vini bianchi previa applicazione di un coefficiente che tenga conto del rapporto esistente sul mercato comunitario fra i prezzi dei vini rossi o bianchi e i prezzi dei prodotti in questione, maggiorati delle spese risultanti dall'immissione di prodotti comunitari analoghi nella stessa fase di commercializzazione in cui vengono immessi i corrispondenti prodotti importati.

Il prezzo di riferimento del prodotto di cui all'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, quinto trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato partendo dal livello dei prezzi praticati nella Comunità per il prodotto in questione.

---

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 276 del 20. 11. 1978, pag. 1.

Articolo 2

Il livello dei prezzi di riferimento di cui all'articolo 1, è determinato tenendo conto :

a) dei dati quantitativi del bilancio di previsione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

b) della qualità del raccolto della campagna viticola in corso al momento della fissazione del prezzo di riferimento ;

c) della portata e della natura delle misure di intervento prevedibili.

Articolo 3

In caso di fissazione, per i prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, di prezzi di riferimento specifici in funzione delle caratteristiche o delle utilizzazioni particolari di detti prodotti, tali prezzi vengono calcolati tenendo conto del livello dei prezzi praticati nella Comunità per i prodotti medesimi.

Articolo 4

Le spese risultanti dall'immissione dei prodotti comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei prodotti analoghi importati sono calcolate tenendo conto :

a) delle spese di mediazione,

b) delle spese di carico,

c) delle spese di assicurazione,

d) delle spese di trasporto,

e) delle perdite.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, i vini provenienti dai paesi terzi e non compresi fra i vini per i quali è fissato un prezzo di riferimento particolare, sono soggetti alla tassa di compensazione valida per i vini rossi o, secondo il caso, per i vini bianchi.

2. Per la riscossione della tassa di compensazione i vini rosati sono considerati vini rossi.

Articolo 6

1. Il regolamento (CEE) n. 947/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2918/76 [2], è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il presidente

P. MEHAIGNERIE

---

(1) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 4.
(2) GU n. L 333 del 2. 12. 1976, pag. 6.